REGOLAMENTO (CEE) N. 2826/79 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1979

recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/79 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1955/79 (4), ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2047/75 della Commissione (5) ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore vitivinicolo ;

considerando che, per poter seguire l'andamento delle esportazioni di vino che beneficiano di restituzioni, è opportuno assoggettare tali esportazioni alla presentazione di un titolo e che occorre pertanto completare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2047/75 ;

considerando che, in questa occasione, è opportuno procedere ad un rifacimento integrale del summenzionato regolamento ;

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento sono soggette alla presentazione di un titolo d'importazione ;

considerando che, ai fini della regolare applicazione del regime dei titoli, è necessario che negli stessi figurino alcune indicazioni minime ; che, per tale motivo, è indispensabile che l'operatore comunichi, nei termini stabiliti, all'organismo cui compete il rilascio dei titoli il paese di origine del prodotto o il paese di destinazione ;

considerando che il periodo di validità dei titoli deve essere limitato in funzione degli usi e dei termini di consegna praticati nel commercio internazionale ;

considerando che, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che viene incamerata totalmente o parzialmente se l'operazione non è realizzata o è realizzata soltanto in parte ; che occorre fissare l'importo di tale cauzione ;

considerando che lo scopo del titolo d'esportazione è più limitato di quello del titolo d'importazione ; che occorre tener conto di questa differenza in sede di fissazione dell'importo della cauzione ;

considerando che, per tener conto delle modifiche della gradazione alcolometrica intervenute nel corso di un lungo trasporto, in particolare a causa del carico e dello scarico dei prodotti, è indispensabile ammettere una tolleranza oltre il margine di errore previsto dal metodo di analisi applicato a norma del regolamento (CEE) n. 2984/78 della Commissione (6) ;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 607/77 della Commissione (7), gli Stati membri devono comunicare periodicamente alla Commissione talune informazioni relative ai titoli d'importazione da essi rilasciati nel settore vitivinicolo ; che, per evitare la dispersione in più testi legislativi delle disposizioni relative al regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo, è opportuno riprendere nel presente regolamento l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 607/77 e introdurre inoltre una disposizione analoga per quanto concerne le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione in merito ai titoli di esportazione da essi rilasciati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 4.
(3) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(4) GU n. L 226 del 6. 9. 1979, pag. 13.
(5) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 27.
(6) GU n. L 360 del 22. 12. 1978, pag. 1.
(7) GU n. L 76 del 24. 3. 1977, pag. 20.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Qualsiasi importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 337/79 è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Qualsiasi esportazione dalla Comunità di prodotti per i quali l'esportatore desidera beneficiare di una restituzione è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.

Articolo 2

1. Se la sottovoce della tariffa doganale comune comporta una specificazione relativa alla gradazione alcolometrica del prodotto, ai fini della validità del titolo è ammessa una tolleranza di 0,4 % vol.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, i titoli d'importazione e di esportazione devono recare, rispettivamente nelle caselle 20 e 18, una delle diciture seguenti :

« Tolleranza di 0,4 % vol »,
« Tolérance de 0,4 % vol »,
« Tolerance 0,4 % vol »,
« Toleranz 0,4 % vol »,
« Tolerance of 0·4 % vol »,
« Tolerantie van 0,4 % vol ».

2. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 14, l'indicazione del paese di origine.

La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano, nella casella 13, l'indicazione del paese di destinazione.

3. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 7, le seguenti indicazioni supplementari :

a) colore del vino o del mosto,
b) per il Riesling o il Sylvaner, designazione del vitigno.

Articolo 3

Il titolo è valido dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75, sino alla fine del terzo mese successivo.

Articolo 4

1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissato, secondo i prodotti, nella seguente tabella :

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Tasso (espresso in volume o in peso netto)
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :	
A	con densità superiore a 1,33 a 15 °C :	
I	Succhi di uve (compresi i mosti d'uva)	2,50 ECU/100 kg
B	con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C :	
I	Succhi di uve, di mele, di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :	
a)	di valore superiore a 22 ECU per 100 kg peso netto :	
1	Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) :	
aa)	concentrati	4,00 ECU/100 kg
bb)	altri	2,50 ECU/100 kg
b)	di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg peso netto :	
1	Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) :	
aa)	concentrati	4,00 ECU/100 kg
bb)	altri	2,50 ECU/100 kg
22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	2,50 ECU/hl

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Tasso (espresso in volume o in peso netto)
22.05	Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) :	
A	Vini spumanti	7,50 ECU/hl
B	Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione minima uguale o superiore a 1 atmosfera e inferiore a 3 atmosfere misurata a 20 °C	7,50 ECU/hl
C	altri :	
I	con gradazione alcolica effettiva di 13 % vol o meno	2,50 ECU/hl
II	con gradazione alcolica effettiva superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol	3,50 ECU/hl
III	con gradazione alcolica effettiva superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol	4,00 ECU/hl
IV	con gradazione alcolica effettiva superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol	4,50 ECU/hl
V	con gradazione alcolica effettiva superiore a 22 % vol	5,00 ECU/hl
Nota complementare 4 b) del capitolo 22	Vini alcolizzati	3,50 ECU/hl
Nota complementare 4 c) del capitolo 22	Vini liquorosi	9,50 ECU/hl

2. Il tasso della cauzione relativa ai titoli di esportazione è di 1 ECU/ettolitro.

Articolo 5

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 193/75, non è richiesto alcun titolo per le operazioni relative ad un quantitativo inferiore o uguale a un ettolitro o, se del caso, a 100 chilogrammi.

Articolo 6

Anteriormente al giorno 15 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione, come indicato nell'allegato, i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione nel mese civile precedente. Tuttavia, se l'importazione dei quantitativi per i quali sono domandati i titoli in uno Stato membro rischia di perturbare il mercato, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione e le comunica i quantitativi in causa, distinti per tipo di prodotto.

Articolo 7

Anteriormente al giorno 15 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione nel mese civile precedente, distinti per paese di destinazione.

Articolo 8

In tutti gli atti comunitari, in cui è fatto riferimento agli articoli del regolamento (CEE) n. 2047/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 607/77 tale riferimento si intende riferito ai corrispondenti articoli del presente regolamento.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 2047/75 nonché l'articolo 1 e l'allegato del regolamento (CEE) n. 607/77 sono abrogati.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

STATO MEMBRO : .....

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2826/79

Quantitativi di prodotti per i quali sono stati rilasciati i certificati d'importazione

Periodo dal ..... al .....

Codice	Paese di origine	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Totale hl
036	Svizzera											
038	Austria											
040	Portogallo											
042	Spagna											
046	Malta											
048	Iugoslavia											
050	Grecia											
052	Turchia											
056	URSS											
064	Ungheria											
066	Romania											
068	Bulgaria											
204	Marocco											
208	Algeria											
212	Tunisia											
390	Repubblica Sudafricana											
400	Stati Uniti d'America											
512	Cile											
528	Argentina											
600	Cipro											
624	Israele											
800	Australia											
	Altri paesi											
	Insieme paesi terzi (hl)											

Questa tabella riprende le voci seguenti :

colonna 1 : vini spumanti,
colonna 2 : vini rossi e rosati,
colonna 3 : vini bianchi diversi da quelli indicati al punto 4,
colonna 4 : vini bianchi presentati all'importazione con il nome dei vitigni Riesling o Sylvaner,
colonna 5 : vini liquorosi a denominazione d'origine : Porto, Madera, Xeres, Tokay, Moscatello di Setubal,
colonna 6 : vini liquorosi diversi da quelli indicati al punto 5,
colonna 7 : vini alcolizzati,
colonna 8 : succhi d'uva (compresi i mosti d'uva),
colonna 9 : succhi d'uva concentrati (compresi i mosti di uve concentrati),
colonna 10 : altri prodotti da precisare con nota.